

AI COMUNE DI ALDENO

Piazza C. Battisti n. 5

38060 ALDENO - Trento

Tel. 0461 - 842523 – 842711

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (nome del
dichiarante le superfici tassabili) residente in via n.....
consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in
caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

sotto la propria personale responsabilità:

1. che effettua il compostaggio della frazione umida secondo le modalità di cui all'art. 30 del Regolamento del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani (*riprodotto in allegato*).
 2. che conferisce la frazione umida mediante utilizzo di una delle seguenti metodologie:
 casse di compostaggio
 composter
 cumuli
 3. di avere iniziato il compostaggio della frazione umida:
 in data: _____
 4. di essere consapevole che il Comune di Aldeno, direttamente e/o tramite propri incaricati, può effettuare verifiche e controlli sull'effettivo conferimento della frazione umida come dichiarato.
- Autorizza il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. 196/2003).

Aldeno,

IL DICHIARANTE

(*) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art.15 c. 2 della L.15.03.1997 n. 59) (art. 38 c.3 DPR 28.12.2000 N. 445).

ART. 38 D.P.R. 445/2000

Visto per sottoscrizione in mia presenza

Il Dipendente addetto:

Aldeno, li

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 11

AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

(COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare e/o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte o contigue.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente e/o creare problemi di ordine igienico – sanitario.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) la collocazione dovrà avvenire esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
 - b) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - e) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo agricolo e/o di giardinaggio.
6. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge e/o di regolamento, il controllo della corretta gestione delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.
7. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .